

## **DOCUMENTO INFORMATIVO**

### **RELATIVO AD OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTE CORRELATA**

(Delibera quadro per la gestione dell'operatività con HYPE S.p.A. relativa alla liquidità depositata dalla stessa su conti correnti e di deposito presso illimity Bank S.p.A.)

29 marzo 2023

Redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successive modifiche e integrazioni

Il presente documento informativo è stato messo a disposizione presso la sede sociale della Banca, sul sito [www.illimity.com](http://www.illimity.com), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO", sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it).

## INDICE

|   |   |
|---|---|
| <b>DEFINIZIONI</b> .....  | 3 |
| <b>PREMESSA</b> .....   | 4 |
| <b>1. AVVERTENZE</b> .....  | 5 |
| <b>2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE</b> .....  | 5 |
| 2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione. ....  | 5 |
| 2.2. Indicazioni delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione. ....   | 6 |
| 2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Banca dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso. ....   | 6 |
| 2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro.....  | 6 |
| 2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. ....  | 7 |
| 2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Banca e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso. ....  | 7 |
| 2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell'allegato I al Regolamento delegato UE 2019/ 980/della Commissione, del 14 marzo 2019. .... | 7 |
| 2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. ....  | 7 |
| 2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette informazioni. ....  | 8 |
| <i>Allegato A:</i>  |   |
| Parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati. ....  | 9 |

## **DEFINIZIONI**

In aggiunta alle definizioni contenute nel prosieguo del Documento Informativo (come *infra* definito), si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni utilizzate all'interno del presente Documento Informativo. Tali definizioni, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

### **Banca o illimity**

illimity Bank S.p.A., con sede in Milano, Via Soperga n. 9.

### **Banca Sella**

Banca Sella S.p.A., con sede in Biella, Piazza Gaudenzio Sella n. 1 (soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A.).

### **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati (o anche Comitato)**

Il Comitato istituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Banca e composto da 3 Amministratori Indipendenti, che svolge i compiti e le funzioni dettate dalla *Policy* in materia di *Operazioni con soggetti rientranti nel Perimetro Unico della Banca* (come nel seguito definita).

### **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione della Banca in carica alla data del presente Documento Informativo.

### **Consob**

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.

### **Delibera Quadro**

La delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2023 (come precisato nel Documento informativo).

### **Documento Informativo**

Il presente documento informativo.

### **HYPE**

HYPE S.p.A., con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella n. 1 e sede operativa in Milano, Via Filippo Sassetti n. 32.

### **Parte Correlata di illimity**

Soggetto vicino ai centri decisionali della Banca individuato nella *Policy OPC* (come di seguito definita), in conformità tra l'altro al Regolamento Parti Correlate (come nel seguito definito).

### **Policy OPC**

La *Policy Operazioni con soggetti rientranti nel Perimetro Unico del Gruppo illimity Bank* adottata dalla Banca (*pro tempore* vigente).

### **Regolamento Parti Correlate**

Il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.

## PREMESSA

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da illimity ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate e in conformità all'allegato 4 a tale Regolamento, nonché ai sensi della "Policy operazioni con soggetti rientranti nel Perimetro Unico del Gruppo illimity Bank" la cui ultima versione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 10 marzo 2022 e vigente alla data del presente Documento Informativo, in ottemperanza al predetto Regolamento Parti Correlate nonché alle Disposizioni di Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (la "Policy OPC").

Il presente Documento Informativo è stato predisposto – in ottica di massima trasparenza e prudenza nell'applicazione del criterio della rilevanza in relazione al controvalore dell'operazione – al fine di fornire agli azionisti e al mercato, in ottemperanza alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate sopra richiamata, un esauriente quadro informativo in merito all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione di illimity del 20 marzo 2023 di una delibera quadro, ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 9.1.4 della Policy OPC, a valere fino al 31 dicembre 2023 e per un importo totale massimo di Euro 275 milioni, avente ad oggetto rapporti di depositi a vista e a termine, con varie scadenze, accessi da HYPE presso illimity, finalizzati a gestire la posizione di illimity anche in termini di grandi esposizioni nei confronti di Banca Sella, derivante per la maggior parte dalle giacenze della partecipata HYPE presso Banca Sella stessa (la "Delibera Quadro"), conseguentemente al parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati della Banca (il "Comitato") rilasciato in data 15 marzo 2023.

Ai fini dell'adozione delle Delibere Quadro si applicano i presidi autorizzativi e procedurali di cui ai paragrafi 9.1.1 e 9.1.2 della Policy OPC previsti rispettivamente per le Operazioni di Minore Rilevanza e per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della Delibera Quadro, cumulativamente considerate.

Ai sensi del paragrafo 7.1.5 ("Operazione di maggiore rilevanza") della Policy OPC e dell'allegato 3 al Regolamento Parti Correlate, la Delibera Quadro si configura come "operazione di maggiore rilevanza" in quanto il controvalore preso a riferimento, riferito prudentemente al complessivo nozionale dell'operazione in delibera, supera la soglia del 5% dell'indice di rilevanza del controvalore, ossia il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri tratti dal più recente stato patrimoniale della Banca.

Il presente Documento Informativo è a disposizione del pubblico sul sito internet di illimity [www.illimity.com](http://www.illimity.com). Si segnala che anche la vigente Policy OPC è a disposizione del pubblico sul sito internet di illimity [www.illimity.com](http://www.illimity.com) nella sezione "Governance / Operazioni con parti correlate".

## 1. AVVERTENZE

Come evidenziato nel presente Documento Informativo, la Delibera Quadro non espone la Banca a particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse, diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni con parti correlate, né a rischi diversi da quelli inerenti ad operazioni di finanziamento.

Le condizioni economico-contrattuali relative a depositi a termine con controparti finanziarie sono fissate in funzione delle condizioni generali di mercato come di seguito specificato.

Il Comitato, competente a esprimere il parere motivato sull'interesse della Banca all'assunzione della Delibera Quadro, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni relative all'operazione sottesa alla Delibera Quadro ai sensi dei paragrafi 9.1.4 (*Delibere Quadro*) e 9.1.2 (*Operazioni di maggiore rilevanza*) della *Policy OPC*, in data 15 marzo 2023, ha espresso il proprio parere favorevole all'assunzione della Delibera Quadro. Tale parere è allegato al presente Documento Informativo, *sub* Allegato "A".

La Delibera Quadro è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione di illimity in data 20 marzo 2023.

## 2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

### 2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.

La Delibera Quadro oggetto del presente Documento Informativo si delinea nell'approvazione dell'utilizzo di forme tecniche (come meglio specificate nel seguito), unitamente a un quadro di riferimento di termini economici, autorizzate e negoziabili, anche disgiuntamente, entro il 31 dicembre 2023 e per importi frazionati, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 275 milioni. Tale quadro operativo, e pertanto la Delibera Quadro, è stata presentata in prima istanza nel Comitato in data 15 marzo 2023 per l'acquisizione del relativo parere e, successivamente, deliberata dal Consiglio di Amministrazione di illimity in data 20 marzo 2023.

Nello specifico la Delibera Quadro ha la finalità, per la Banca, (i) di massimizzare il beneficio delle operazioni di deposito sugli indicatori di liquidità, (ii) di diversificare ulteriormente le fonti di raccolta a termine di illimity e (iii) di efficientare la gestione delle grandi esposizioni di illimity risultanti dalla partecipazione in HYPE generate dalle posizioni in essere della stessa partecipata.

In particolare, nella Delibera Quadro si prevede la possibilità di negoziare le seguenti forme tecniche, ai seguenti termini e condizioni accettati e confermati da parte di HYPE:

1. Struttura di deposito a termine e giacenza a vista nel rapporto 70% a 30% (rispettivamente tra depositi a termine e giacenza sul conto a vista) che prevede contestualmente:
  - a. deposito a termine avente le possibili seguenti caratteristiche:
    - (i) scadenza a 2 anni svincolabile con preavviso di 366 giorni remunerato a tasso fisso, fissato pari al rendimento BTP a 1 anno in essere al momento del perfezionamento dell'operazione;
    - (ii) deposito vincolato con scadenza a 12 o 18 mesi remunerato a tasso fisso pari al rendimento BTP di pari durata al momento del perfezionamento dell'operazione;
  - b. giacenza sul conto a vista remunerato al tasso deposito BCE *minus* uno *spread* fissato a 0,05%;
2. Deposito a vista con facoltà di richiamo da parte di HYPE, con preavviso di 31 giorni, remunerato al tasso deposito BCE;

3. Conto a vista remunerato al tasso deposito BCE *minus* uno *spread* fissato a 0,05%.

**2.2. Indicazioni delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.**

Alla data dell'assunzione della Delibera Quadro oggetto del presente Documento Informativo, la stessa si configurava come una operazione con parti correlate/soggetti collegati ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 7.1.4 della *Policy OPC* dal momento che a tale data (20 marzo 2023), HYPE risulta partecipata al 50% da illimity e al 50% da Banca Sella Holding S.p.A..

**2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Banca dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.**

L'interesse e l'opportunità per la Banca di assumere la Delibera Quadro nei termini descritti sono principalmente riconducibili ai seguenti motivi:

1. offre l'opportunità di diversificare le fonti di *funding* della Banca;
2. la struttura riportata al punto 1. di cui al precedente paragrafo 2.1 ha impatti positivi sull'indicatore di liquidità NSFR (*Net Stable Funding Ratio*) e rimane neutro in termini dell'indicatore LCR (*Liquidity Coverage Ratio*);
3. la struttura riportata al punto 2. di cui al precedente paragrafo 2.1 ha un effetto positivo sull'indicatore di liquidità di breve c.d. LCR (*Liquidity Coverage Ratio*);
4. la struttura riportata al punto 3. di cui al precedente paragrafo 2.1 produce una convenienza economica per la Banca in quanto il tasso di remunerazione della giacenza a vista è parametrato al tasso ufficiale di deposito della BCE *minus* uno *spread* pari allo 0,05% e pertanto risulterebbe a favore di illimity nel caso in cui questa giacenza rimanesse depositata presso BCE e nel caso in cui illimity andasse ad impiegare tale liquidità sul mercato interbancario;
5. la Delibera Quadro nel suo complesso agevola la flessibilità operativa di illimity ai fini di gestire le grandi esposizioni di illimity derivanti dalle posizioni poste in essere da HYPE.

In conformità a quanto previsto dalla *Policy OPC*, la Delibera Quadro è stata assunta previo parere favorevole del Comitato, reso in data 15 marzo 2023 (per maggiori informazioni in merito all'*iter* di approvazione della Delibera Quadro si veda il successivo paragrafo 2.8). Il parere del Comitato è accluso al presente documento *sub* "Allegato A".

**2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro.**

Le condizioni economiche della Delibera Quadro, come evidenziate nel precedente paragrafo 2.1, relativamente al tasso fisso di remunerazione del deposito a termine, nonché della remunerazione della giacenza a vista, risultano ad oggi corrette da un punto di vista sostanziale, anche alla luce delle condizioni economiche già applicate in passato rispetto alle forme tecniche effettivamente utilizzate.

Le condizioni medesime risultano altresì equivalenti a quelle di mercato in quanto coerenti con quelle applicate a controparti non parti correlate con analogo *rating* e per tipologia di affidamento similare.

**2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili.**

La Delibera Quadro oggetto del presente Documento Informativo configura, ai sensi e per gli effetti della *Policy OPC*, un'operazione di maggiore rilevanza con parti correlate, in quanto l'importo complessivo massimo previsto per le operazioni di deposito sui conti, pari ad Euro 275 milioni, è superiore rispetto la soglia del 5% dell'indice di rilevanza del controvalore, ossia il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e i fondi propri tratti dal più recente stato patrimoniale della Banca pubblicato alla data di riferimento.

Stante la natura stessa della Delibera Quadro, l'effettivo impatto economico per la Banca derivante dal deposito a termine è strettamente legato all'andamento dei tassi di interesse.

**2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Banca e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.**

Non sono previste variazioni nei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Banca e delle società da essa controllate in conseguenza della Delibera Quadro.

**2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell'allegato I al Regolamento delegato UE 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019.**

Nella Delibera Quadro non sono coinvolti quali parti correlate componenti degli organi di amministrazione, degli organi di controllo e dirigenti di illimity.

**2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti.**

L'adozione della Delibera Quadro è stata proposta ed istruita dalla struttura della CFO e dell'Area *ALM & Treasury*. In particolare, si segnala che l'adozione della Delibera Quadro è stata istruita dalla funzione proponente anche attraverso l'acquisizione di appositi pareri resi dalle funzioni tecniche della Banca, per quanto di rispettiva competenza.

In conformità alla *Policy OPC* e al Regolamento Parti Correlate, l'operazione è stata quindi sottoposta all'esame del Comitato, composto da Amministratori Indipendenti, il quale ha esaminato la documentazione di dettaglio contenente le informazioni rilevanti in merito alle motivazioni alla base della Delibera Quadro e alle caratteristiche delle operazioni previste nella stessa, nonché le opportune valutazioni di opportunità e convenienza.

Il Comitato – considerato che la Delibera Quadro assume rilievo ai fini dell'applicazione dei presidi autorizzativi (e di pubblicità) della *Policy OPC* solo in ragione dell'importo complessivo della stessa (in quanto, in caso di importo complessivo inferiore rispetto a quello deliberato, sarebbe risultata come operazione "esente" ai sensi dell'art. 8.2.2 della *Policy OPC*) – ha valutato l'interesse per la Banca ad adottare la Delibera Quadro, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni ed ha, pertanto, rilasciato il proprio parere favorevole all'assunzione della stessa in data 15 marzo 2023. Il parere, assunto all'unanimità, è riportato in allegato al presente Documento (*sub* Allegato A).

In data 20 marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione di illimity ha approvato la Delibera Quadro con il voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti, i quali si sono espressi favorevolmente sull'adozione di detta Delibera Quadro e sulla convenienza e correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni.

**2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette informazioni.**

La Delibera Quadro (e le operazioni ivi previste e autorizzate con HYPE), strutturata nel suo complesso, esprime rilevanza propria, non derivante dal cumulo di più operazioni diverse.

**Allegato A: Parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati**

## COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

di

**ILLIMITY BANK S.p.A.**

Parere del 15 marzo 2023

### 1. PREMESSA

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati (il “**Comitato**”) di illimity Bank S.p.A. (la “**Banca**” o “**illimity**”) è chiamato ad esprimere nel presente documento il proprio parere (il “**Parere**”) in merito alla delibera quadro descritta nel successivo paragrafo 2, ai sensi di quanto previsto dai paragrafi 9.1.4 (*Delibere Quadro*) e 9.1.2 (*Operazioni di maggiore rilevanza*) della policy “*Operazioni con soggetti rientranti nel Perimetro Unico del Gruppo illimity Bank*” adottata dalla Banca come approvata dal Consiglio di Amministrazione nella sua ultima versione del 10 marzo 2022 (la “**Policy OPC**”).

Ai sensi del par. 7.1.5 (*Operazione di maggiore rilevanza*) della Policy OPC e dell'allegato 3 al Regolamento Parti Correlate (come definito nella Policy OPC), la delibera quadro si configura come “*operazione di maggiore rilevanza*” in quanto il controvalore preso a riferimento, riferito prudentemente al complessivo nozionale delle possibili operazioni di cui si chiede l'autorizzazione con la stessa delibera, supera la soglia del 5% dell'indice di rilevanza del controvalore, ossia il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri tratti dal più recente stato patrimoniale della Banca.

### 2. DESCRIZIONE DELLA DELIBERA QUADRO

La proposta di delibera quadro, oggetto del presente parere, da assumere a valere fino al 31 dicembre 2023 e per un importo totale massimo complessivo di Euro 275 milioni, ha ad oggetto rapporti di depositi a vista e a termine con varie scadenze accessi da Hype S.p.A. (“**HYPE**”) presso illimity, finalizzati a gestire la posizione della Banca anche in termini di *Large Exposure* nei confronti di Banca Sella, derivante per la maggior parte dalla giacenza della partecipata HYPE presso Banca Sella stessa.

La delibera quadro si delinea sostanzialmente nell'approvazione dell'utilizzo di forme tecniche (come meglio specificate nel seguito), unitamente a un quadro di riferimento di termini economici, autorizzate e negoziabili, anche disgiuntamente, entro il 31 dicembre 2023 e per importi frazionati, fino al summenzionato importo massimo complessivo di Euro 275 milioni.

La controparte HYPE è partecipata al 50% da illimity Bank e al 50% da Banca Sella Holding S.p.A. (controllante di Banca Sella). La liquidità che HYPE deposita in Banca Sella (sia essa relativa alla società stessa, sia ai propri clienti, così come previsto dalla normativa di riferimento applicabile ad HYPE in quanto istituto di moneta elettronica (IMEL)) contribuisce dunque per il 50% all'esposizione di illimity verso Banca Sella.

illimity è tenuta al rispetto nel continuo del limite delle c.d. grandi esposizioni, pari al 25% dei fondi propri, corrispondente, allo stato, a circa Euro 170 milioni su dati rilevati a dicembre 2022.

In base a comunicazioni pervenute da parte di HYPE, illimity ha appreso che il piano di sviluppo per il 2023 di HYPE prevede un importante incremento dei volumi gestiti di denaro a vista. Tale incremento, se depositato prevalentemente presso Banca Sella, porterebbe al rischio di superamento della soglia del c.d. grandi esposizioni di illimity verso Banca Sella.

Nella ricerca di una soluzione efficiente per la gestione di questa potenziale tematica, è stato proposto di definire il quadro di riferimento delle condizioni economiche da applicare ai depositi a vista e a termine di HYPE presso illimity fino all'importo massimo complessivo di Euro 275 milioni (comprensivi di quelli già oggetto di deposito e giacenza a vista da parte di HYPE).

Nello specifico, sono state presentate le forme tecniche che seguono:

1. Struttura di deposito a termine e giacenza a vista nel rapporto 70% a 30% (rispettivamente tra depositi a termine e giacenza sul conto a vista), avente l'obiettivo di massimizzare il beneficio delle operazioni di deposito sugli indicatori di liquidità (LCR e NSFR) di illimity contemperandolo con le esigenze di operatività della controparte. Si tratta della struttura già precedentemente approvata dal Comitato in data 7 novembre 2022 e successivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 novembre 2022, che prevede, contestualmente:
  - a. deposito a termine avente le possibili seguenti caratteristiche: (i) scadenza a 2 anni svincolabile con preavviso di 366 giorni remunerato a tasso fisso - fissato pari al rendimento BTP a 1 anno in essere al momento del perfezionamento dell'operazione; (ii) deposito vincolato con scadenza a 12 o 18 mesi remunerato a tasso fisso pari al rendimento BTP di pari durata al momento del perfezionamento dell'operazione;
  - b. giacenza sul conto a vista remunerato al tasso deposito BCE *minus* uno *spread* fissato a 0,05%;
2. Deposito a vista con facoltà di richiamo da parte di HYPE, con preavviso di 31 giorni, remunerato al tasso deposito BCE;
3. Conto a vista remunerato al tasso deposito BCE *minus* uno *spread* fissato a 0,05%.

### **3. PRESUPPOSTI E RAGIONI DELL'INTERVENTO DEL COMITATO**

Si premette che, ai sensi della Policy OPC, ai fini dell'adozione delle Delibere Quadro si applicano i presidi autorizzativi e procedurali di cui ai precedenti paragrafi 9.1.1 e 9.1.2 previsti rispettivamente per le Operazioni di Minore Rilevanza e per le Operazioni di

Maggiore Rilevanza a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della proposta di delibera quadro, cumulativamente considerate.

Alla data del presente parere, la proposta di delibera quadro è qualificabile come una operazione con parti correlate/soggetti collegati ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 7.1.4 della Policy OPC dal momento che HYPE risulta partecipata al 50% da illimity e al 50% da Banca Sella Holding S.p.A. e, come tale, rientra tra le parti correlate della Banca ai sensi del paragrafo 7.1.1. della Policy OPC che annovera, tra le altre, le *joint venture* della Banca.

Ai sensi del paragrafo 7.1.5 (*Operazione di maggiore rilevanza*) della Policy OPC e dell'allegato 3 al Regolamento Parti Correlate, la delibera quadro si configura come "*operazione di maggiore rilevanza*" in quanto il controvalore preso a riferimento, riferito prudentemente al complessivo nozionale dell'operazione, supera la soglia del 5% dell'indice di rilevanza del controvalore, ossia il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e i fondi propri tratti dal più recente stato patrimoniale della Banca.

Pertanto, pur in presenza dei presupposti per considerare la stessa a condizioni *standard* o di mercato (come *infra* meglio indicato), l'intervento del Comitato si rende opportuno in ragione dell'importo potenziale delle operazioni proposte nella delibera quadro e della conseguente possibile qualificazione della stessa come "*operazione di maggiore rilevanza*" ai sensi della Policy OPC.

#### **4. LA FASE ISTRUTTORIA**

I termini e le condizioni dell'operazione oggetto del presente parere sono stati sottoposti all'esame dei membri del Comitato.

In particolare, i membri del Comitato, ai fini della propria attività istruttoria, hanno ricevuto adeguati supporti informativi nell'ambito dei quali sono state illustrate le caratteristiche essenziali dell'operazione sopra descritta e, quindi, senza necessità di avvalersi di propri *advisor* terzi a supporto del Comitato ovvero di partecipare direttamente alle trattative con la controparte.

Il Comitato ha, quindi, nel corso della riunione del 15 marzo 2023, esaminato la documentazione di dettaglio contenente le informazioni rilevanti in merito alle motivazioni alla base dell'operazione e alle caratteristiche della stessa – i cui termini e condizioni sono stati proposti ed istruiti dalla struttura della *Chief Financial Officer* e dall'*Area ALM & Treasury*, supportate anche attraverso l'acquisizione di appositi pareri resi dalle funzioni tecniche della Banca, per quanto di rispettiva competenza –, nonché le opportune valutazioni di opportunità e convenienza.

#### **5. ANALISI E VALUTAZIONI**

##### **5.1 *Sull'interesse della Banca all'adozione della delibera quadro.***

Sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal *management* della Banca, il Comitato ritiene che l'interesse e l'opportunità per la Banca di assumere la delibera

quadro come proposta, nei termini descritti, sono principalmente riconducibili ai seguenti motivi:

- offre l'opportunità di diversificare le fonti di *funding* della Banca;
- la struttura riportata al punto 1. di cui al precedente paragrafo 2 ha impatti positivi sull'indicatore di liquidità NSFR (*Net Stable Funding Ratio*) e rimane neutro in termini dell'indicatore di liquidità breve LCR (*Liquidity Coverage Ratio*);
- la struttura riportata al punto 2. di cui al precedente paragrafo 2 ha un effetto positivo sull'indicatore di liquidità di breve LCR (*Liquidity Coverage Ratio*);
- la struttura riportata al punto 3. di cui al precedente paragrafo 2 produce una convenienza economica per la Banca in quanto il tasso di remunerazione della giacenza a vista è parametrato al tasso ufficiale di deposito della BCE *minus* uno spread pari allo 0,05% e pertanto risulterebbe a favore di illimity nel caso in cui questa giacenza rimanesse depositata presso BCE e nel caso in cui illimity andasse ad impiegare tale liquidità sul mercato interbancario;
- l'adozione della delibera quadro nel suo complesso agevola la flessibilità operativa di illimity ai fini di gestire le c.d. grandi esposizioni della Banca derivanti dalle posizioni poste in essere da HYPE.

## **5.2 Sulla convenienza e correttezza sostanziale dell'adozione della delibera quadro.**

Sebbene la delibera quadro, complessivamente intesa, rientri tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza e non possa beneficiare dell'esenzione dai presidi deliberativi ed autorizzativi per le operazioni ordinarie concluse a condizioni di mercato o *standard* di cui alla Policy OPC, il *Chief Compliance & AFC Officer* e il *Chief Risk Officer* hanno rilevato che:

- (i) l'operazione rientra nell'ordinaria operatività della Banca, trattandosi dell'incremento delle somme a titolo di deposito con una controparte qualificata (*i.e.* IMEL) nell'ambito della raccolta di lungo termine (c.d. *funding stabile*) tipicamente svolta dall'*Area ALM & Treasury* della Banca con controparti finanziarie e clientela *corporate*;
- (ii) la remunerazione della liquidità è conclusa a condizioni *standard* e/o di mercato: per i depositi a scadenza la remunerazione è allineata a quella che HYPE realizzerrebbe se impiegasse la liquidità acquistando titoli di stato italiani di pari durata; per i depositi a vista, la remunerazione è allineata a quella applicata da Banca Sella alla medesima controparte;
- (iii) l'importo massimo di Euro 275 milioni è ritenuto funzionale per la gestione delle c.d. grandi esposizioni di illimity risultante dalle posizioni della controllata HYPE, ma l'effettivo utilizzo sarà comunque soggetto ad eventuali valutazioni del CRO in merito ai rischi associati all'operatività quali, in via esemplificativa e non esaustiva, gli indicatori di liquidità (LCR/NSFR) e/o rischio di concentrazione.

Inoltre, al fine di esprimere il proprio parere, il Comitato ha altresì considerato, richiamando la già menzionata delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2022, le condizioni economiche già applicate in passato rispetto alle forme tecniche effettivamente utilizzate, nonché ha valutato come le condizioni risultino altresì equivalenti a quelle di mercato in quanto coerenti con quelle applicate a controparti non parti correlate con analogo *rating* e per tipologia di affidamento simile.

## **6. CONCLUSIONI**

Alla luce di tutto quanto precede, per quanto di propria competenza, nonché tenuto conto che l'assunzione della proposta di delibera quadro nel suo complesso agevolerebbe la flessibilità operativa di illimity, in base:

- alle motivazioni della delibera quadro illustrata e ai benefici che ne deriverebbero sia in termini di impatti sugli indicatori LCR (*Liquidity Coverage Ratio*) e NSFR (*Net Stable Funding Ratio*), sia potenzialmente in termini economici;
- ai termini e condizioni praticati alla controparte HYPE, ritenuti in linea con quelli di mercato e con la prassi precedente; e
- alla circostanza che la delibera quadro assuma rilievo ai fini dell'applicazione dei presidi della Policy OPC in ragione dell'importo potenziale complessivo della stessa (potendo, diversamente, rientrare la stessa nell'ipotesi di esenzione prevista per le operazioni ordinarie concluse a condizioni di mercato o *standard*),

il Comitato esprime il proprio parere favorevole sull'interesse della Banca all'adozione della proposta delibera quadro, nonché circa la convenienza e la correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni delle operazioni previste.

\* \* \* \* \*